

STATUTO

PROMOZIONE 80 - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: OPPIDO LUCANO PZ VIA BARI 92

Numero REA: PZ - 56952

Codice fiscale: 00290250760

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-11-2014 - Statuto completo	2
--	---



Maria Rosaria Sacci
Notaio

Allegato "A" all'atto Repertorio n. 8.644 Raccolta n. 1.386 =

===== STATUTO =====

===== TITOLO I =====

===== DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA =====

Art. 1 - Denominazione =====

E' costituita, con sede nel Comune di Oppido Lucano (PZ) la Società cooperativa denominata "Cooperativa Sociale Promozione 80 - Società cooperativa".

La cooperativa ha sede nel Comune di Oppido Lucano all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. III - ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune sopra indicato con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello sopra indicato.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge con semplice decisione dell'organo amministrativo. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2 - Durata =====

La Cooperativa ha durata fino al 2059 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

===== TITOLO II =====

===== SCOPO - OGGETTO =====

Art. 3 - Scopo mutualistico =====

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta dalla legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci coo-

peratori. =====

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini mediante la gestione di servizi socio sanitari ed educativi (art. 1 Legge 381/91, lett. a) e mediante lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (art. 1 Legge 381/91, lett. b). =====

Art. 4 - Oggetto sociale =====

La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, si propone di esercitare, con la prevalente opera dei soci stessi ed attraverso il lavoro da essi conferito, una impresa che ha per oggetto le seguenti attività: =====

--- 1) attività e servizi sociali, sanitari, assistenziali, educativi o culturali per gli anziani, minori, portatori di handicap, in specie: =====

-- attività e servizi di assistenza domiciliare; =====

-- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici e privati; =====

-- strutture di accoglienza per persone autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette; =====

-- centri diurni ed altre strutture con carattere culturale e di animazione, finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura, il turismo sociale, finalizzate anche alla promozione dell'integrazione generazionale e a diffondere una nuova cultura dell'età avanzata intesa come età positiva ricca di risorse e di possibilità; =====

-- servizi di assistenza e cura alla persona ed interventi diretti a migliorare le condizioni di vita di persone disabili e/o portatrici di handicap; =====

-- servizi di assistenza a domicilio ai bambini, cura, sorveglianza, salvaguardia; =====

-- gestione di asili o altre tipologie di strutture per l'infanzia, compresi centri ludico - ricreativi e centri estivi; =====

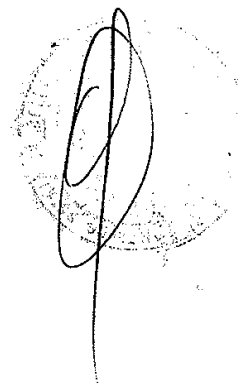
-- erogare servizi di assistenza a domicilio agli anziani; =====

-- gestione (diretta ed in convenzione con enti pubblici e privati) di servizi residenziali, semi residenziali e centri diurni per anziani, disabili e minori disagiati e/o con problemi con la giustizia, gestione di ritrovi per l'infanzia, per gli anziani, per i disabili, nonché di strutture finalizzate all'accoglienza di minori, anziani, disabili e adulti in difficoltà; =====

--- 2) attività e servizi educativi, ludici, assistenziali per l'infanzia, in specie: =====

-- collaborazione diretta con gli enti locali e con le al-

tre strutture territoriali, nella gestione di servizi di supporto alle attività educative e scolastiche (mense, progettazioni didattiche, animazioni ludiche e pedagogiche); =====
-- gestione di centri e strutture per l'infanzia; =====
--- attività, servizi e interventi per il recupero e la prevenzione del disagio adolescenziale e giovanile, in specie: ==
-- gestione di progetti specifici, anche in collaborazione con gli enti locali e con servizi pubblici e privati; =====
-- gestione case famiglia e comunità alloggio; =====
-- attività di segretariato sociale; prevenzione, promozione ed aggregazione sociale; assistenza socio-pedagogica; assistenza economica e pronto intervento, assistenza domiciliare;
--- 3) attività di formazione e consulenza, qualificazione e formazione professionale dei soci; =====
--- 4) attività di servizi culturali finalizzati in primo luogo a sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi delle politiche sociali e delle fasce deboli della popolazione, attraverso la produzione e diffusione di giornali, pubblicazioni scritte e audiovisive attinenti ai problemi socio-culturali delle comunità locali; =====
--- 5) attivazione di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti; =====
--- 6) gestione di Centri di Accoglienza e sportelli informativi per cittadini extracomunitari; =====
--- 7) servizi di assistenza, accompagnamento e sostegno alle categorie di cui ai punti precedenti anche in caso di degenza presso ospedali, case di cura, residenze sanitarie assistite, case di riposo o luoghi di villeggiatura; =====
--- 8) attività di "trasporto sociale" rivolto a cittadini disabili ed anziani non autosufficienti che non sono in grado di recarsi autonomamente e/o con familiari impossibilitati ad effettuare l'accompagnamento nelle seguenti strutture e luoghi: =====
-- centri diurni, centri di socializzazione e/o di riabilitazione a gestione pubblica o convenzionata; =====
-- scuole medie superiori e/o di formazione professionale; ==
-- per l'attuazione di progetti per inserimenti socio-terapeutici; =====
-- per recarsi alle urne per consultazioni elettorali, qualora non siano disponibili risorse di rete; =====
-- presidi ospedalieri e ambulatori in cui effettuare visite ed esami specialistici per gli anziani ospiti delle R.S.A.; ==
-- 9) attività di "trasporto sociale" a beneficio di persone prive di assistenza familiare e in condizioni economiche disagiate, per le quali è prevista la possibilità di trasporti occasionali ed eccezionali su valutazione e proposta del servizio sociale professionale; =====
--- 10) attività produttive finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti a rischio di emarginazione nei settori



dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato e della pesca, ovvero attività attinenti a tali campi; =====
--- 11) attività finalizzate al prolungamento dell'orario scolastico delle scuole elementari e materne; =====
--- 12) attività sanitarie e connesse con la prevenzione, la diagnosi e la riabilitazione delle malattie fisiche e psichiche, ovvero attività attinenti a tali campi; =====
--- 13) attività di bonifica e salvaguardia dell'ambiente di vita e di lavoro e di prevenzione di fattori di rischio sanitario e sociale, ovvero attività attinenti a tali campi; =====
--- 14) progettazione e programmazione di servizi per la collettività in campo sanitario per l'erogazione di prestazioni ai cittadini, ovvero attività attinenti a tali campi; =====
--- 15) organizzazione e gestione di attività di tempo libero (vacanze, escursioni, week-end, gite, etc.), rivolte principalmente a soggetti svantaggiati; =====
--- 16) organizzazione di visite guidate, visite a musei, cinema, attività manuali, manifestazioni e celebrazioni in occasioni festive, giochi, vacanze estive e/o sulla neve, ginnastica per soggetti affetti da disabilità motoria, sensoriale o di altra natura; =====
--- 17) organizzazione e gestione di laboratori di ceramica, falegnameria, informatica, cucina, taglio e cucito, realizzazione di oggetti vari, attività in genere finalizzate alla socializzazione e all'apprendimento di capacità di vario tipo; --- 18) realizzazione di studi e ricerche nei settori del turismo, della valorizzazione del territorio, della solidarietà e dell'integrazione sociale; organizzazione e gestione di stage e tirocini, manifestazioni, attività sociali, culturali, conferenze, riunioni, convegni, seminari; =====
--- 19) gestione di archivi, banche dati, catasti, ludoteche, biblioteche; =====
--- 20) gestione di mense, mense scolastiche, bar, pizzerie, ristoranti; servizi di catering e ristorazione collettiva e/o commerciale; somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche alcoliche e superalcoliche, in forma fissa e ambulante; =====
--- 21) promozione, realizzazione e gestione di impianti ricettivi per il turismo, parchi, aree verdi attrezzate, campeggi, ostelli, villaggi turistici; =====
--- 22) organizzazione, gestione e coordinamento di agenzie di viaggi e turismo, compagnie aeree, aziende ferroviarie, catene alberghiere, hotels, nonché collaborazione con le medesime strutture per l'erogazione di servizi turistici, di accompagnamento, di informazione, di intermediazione tra domanda e offerta, di promozione, di commercializzazione, sia in Italia che all'estero, anche a scopo di valorizzazione del turismo regionale; =====
--- 23) servizi di prestampa, stampa tipografica ed editoria, di promozione pubblicitaria, servizi di creazione e sviluppo

pubblicitario di pagine web, di concessione di spazi pubblicitari, produzione, realizzazione e diffusione di pubblicità, di grafica pubblicitaria ed in genere relativi all'organizzazione e gestione della pubblicità, servizi audio-video o fotografici, in nome proprio e/o per conto di enti pubblici e/o privati; =====

--- 24) servizi di traduzione ed interpretariato; =====

--- 25) servizi domestici e familiari in genere, ivi compresi i servizi di pulizia e manutenzione di ambienti interni ed esterni; gestire attività di manutenzione di verde pubblico o privato; =====

--- 26) costruzione e gestione di impianti sportivi e ricreativi, palestre e centri di benessere; =====

--- 27) costruzione e gestione di parcheggi e autorimesse, manutenzione negli aeroporti, organizzazione e gestione di concerti musicali ed espositivi, per un migliore impiego del tempo libero; =====

--- 28) gestione di fondi agricoli, terreni, casolari ed aziende agricole da utilizzare a fini agrituristiche; =====

--- 29) servizi di turismo rurale e/o culturale e/o sociale, anche mediante l'eventuale utilizzo di case, appartamenti e monolocali non abitati, da affittare per fini turistici; =====

--- 30) partecipazione ad iniziative degli Enti Locali tendenti a mantenere nell'ambiente naturale l'anziano, il bambino, l'infermo; =====

--- 31) promozione e realizzazione di progetti di formazione professionale e/o orientamento e/o inserimento professionale, business plan, project plan, programmi di variazioni ed implementazioni di lavori aziendali, iniziative ed interventi diretti ad usufruire di opportunità di finanziamenti pubblici e/o privati per conto proprio o di terzi; =====

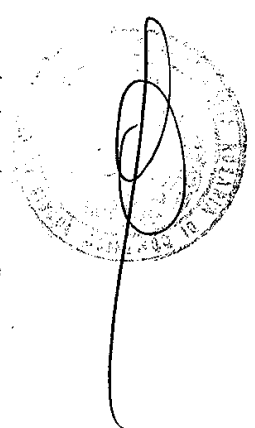
--- 32) gestione, per conto proprio o di terzi, di progetti di formazione professionale e/o orientamento e/o inserimento professionale, programmi aziendali e/o iniziative ed interventi diretti ad usufruire di opportunità di finanziamenti pubblici e/o privati, nonché attività di carattere didattico e di selezione del personale nell'ambito dei medesimi progetti ed interventi; =====

--- 33) promozione, progettazione e gestione di indagini conoscitive, studi e ricerche finalizzate prevalentemente allo sviluppo ed al miglioramento della qualità della vita delle "fasce deboli" in genere; =====

--- 34) assistenza burocratica, verifica di fattibilità ed informazioni su agevolazioni finanziarie, comunitarie, statali, regionali, con l'ausilio di esperti per l'orientamento e l'assistenza ad imprenditori ed aspiranti imprenditori, per conto proprio e/o su incarico di privati ed enti pubblici; =====

--- 35) servizi ed attività di segretariato, front office, call center, turismo congressuale; =====

--- 36) gestione di attività finalizzate alla commercializza-



zione dei propri prodotti; =====
--- 37) attività di pulizia generale e speciale, civile, industriale, ospedaliera e per industrie alimentari, rifacimento letti, pulizia camerate, dormitori ed alloggi collettivi, pulizia e riordino mensa, disinfestazione, disinfezione, derattizzazione, defogliazione, demuscazione, sanificazione ed interventi per la difesa dell'ambiente, pulizia locomotive, vetture ferroviarie, autobus, stazioni ferroviarie, autostazioni e metropolitane, aeroporti; servizi di squatteria; =====
--- 38) gestione servizi di lavanderie, stirerie e tintorie per ospedali, alberghi, centri termali, enti pubblici e privati; =====
--- 39) servizi di vigilanza, portierato, portineria, guardiana e sicurezza, telesicurezza, antirapina, antitaccheggio, servizi di guardaroba, fornitura di sistemi di sicurezza per il telecontrollo, antincendio, antintrusione, rilevazione gas; =====
--- 40) raccolta, raccolta differenziata, preselezione, cernita, trasferimento, trasporto, trattamento, riutilizzo, rigenerazione, recupero, riciclo, innocuizzazione, ammasso, deposito, stoccaggio, smaltimento dei rifiuti di ogni classificazione e morfologia, o di loro frazioni separate, nonché di materie prime, seconde a mezzo di contenitori, automezzi, attrezzature, impianti e tecnologie specifiche; attività di nettezza urbana, di igiene urbana, di igiene ambientale (spazzamento rifiuti urbani esterni, lavaggi, irrorazioni, disinfezioni, disinfestazioni, bonifiche, pulizia degli arenili); =====
--- 41) gestione arredo urbano, parcheggi, esecuzione e manutenzione di aree verdi e aree pubbliche, sfalcio erba, riserbo, giardinaggio; =====
--- 42) gestione di attività cimiteriali; =====
--- 43) servizio di rilevazione generale delle utenze; lettura contatori gas, acqua ed elettricità, distribuzione bollette e cartelle, agenzia di recapito, recapito posta e pacchi, messaggeria, vuotatura e trasporto di cassette postali, affissione, riscossione tributi per affissioni, rilevazioni, notifica atti, gestione riscossione di ogni e qualsiasi genere di tributo, servizio di bollettazione mattatoio comunale, agenzie di viaggi e servizi turistici in genere, sistemazione pratiche archivio uffici pubblici; =====
--- 44) servizi di trasporto merci per conto terzi unimodale ed intermodale, di linea nazionale ed internazionale di raccolta e distribuzione; gestione di agenzie di spedizione doganali e di recapito anche di valore e documenti; trasporto persone in forma singola e collettiva, conduzione scuolabus e accompagnamento alunni, gestione linee in concessione e servizi scolastici, sociali ed aziendali; =====
--- 45) traslochi di attrezzature e suppellettili, facchinaggio, manutenzione ascensori; =====

--- 46) servizi di facility management e global service, servizi di ottimizzazione e gestione ed acquisti diretti di beni e servizi per conto terzi; con la precisazione che, come previsto dalla normativa UNI, con facility management devono intendersi i servizi ausiliari integrati resi ad un'organizzazione privata o pubblica; con global service, deve intendersi la fornitura di un servizio completo di manutenzione e gestione in modo imprenditoriale e con responsabilità totale anche legislativa del risultato contrattuale, circa la disponibilità alla produzione e conservazione del bene oggetto del contratto; =====

--- 47) l'attività di franchising nei confronti di aziende terze che intendessero usufruire dei marchi e dei servizi della società; =====

--- 48) l'attività di assistenza organizzativa, di marketing, anche a favore delle aziende terze convenzionate in franchising; =====

--- 49) installazione, manutenzione e la vendita, in qualsiasi forma di apparecchi telefonici, centraline interne ed apparecchiature telematiche; =====

--- 50) l'attività di ricerca e sviluppo nel campo dell'informatica; =====

--- 51) l'attività editoriale multimediale; =====

--- 52) la registrazione di dati per conto proprio o per conto di terzi su ogni tipo di supporto; l'assistenza di tipo finanziario gestionale e contabile nel settore dell'elaborazione dati; =====

--- 53) servizi di informatica, telematica, robotica, ricerca e trasferimento tecnologici. =====

Per il conseguimento dello scopo sociale e delle proprie finalità generali, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa e/o affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi. =====

A scopo puramente esemplificativo, tra l'altro, la Cooperativa potrà: =====

-- assumere interessenze e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ad agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; =====

-- concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi garanzia sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti ed associazioni cui la cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre cooperative; ==

-- acquistare o prendere in affitto o in uso gratuito, aree, fabbricati, macchinari, automezzi, materiali, apparecchiature e strumenti di lavoro e quanto altro occorre alla Cooperativa

per le proprie attività aziendali e sociali; =====
-- costituire altre società al fine di meglio raggiungere lo
scopo sociale che la cooperativa si prefigge. =====
La Cooperativa potrà inoltre compiere tutte le operazioni im-
prenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per
la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque sia diretta-
mente che indirettamente attinenti al medesimo. =====
La Cooperativa potrà all'uopo assumere appalti da enti pub-
blici e privati. =====
La Cooperativa potrà inoltre avvalersi di consulenti esperti
anche esterni alla Cooperativa stessa. =====
La Cooperativa potrà istituire diverse sezioni di lavoro in
relazione agli specifici campi di attività. =====
La Cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali
potrà infine costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o
per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale
nonchè adottare procedure di programmazione pluriennale ai
sensi della Legge n. 59 del 31/01/1992 ed eventuali norme mo-
dificative ed integrative. =====
Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è
altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo
contingenti opportunità - la propria attività con quella di
altri enti cooperativi promuovendo ed aderendo a Consorzi e
ad altre organizzazioni dell'associazionismo cooperativo. =====
La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuri-
dici necessari o utili alla realizzazione degli scopi socia-
li; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di
stabile investimento e non di collocamento sul mercato. =====
La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al
raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i
limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di
svolgimento di tale attività sono definite con apposito rego-
lamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente
vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni
forma. =====
La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo pariteti-
co ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile. ==

===== TITOLO III =====
===== SOCI =====

Art. 5 - Soci ordinari =====
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al
minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci tutte le
persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particola-
re coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei
settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque
possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la
propria attività lavorativa o professionale. =====
L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello
scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio
all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve

essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. =====
Gli aspiranti soci devono possedere un'anzianità di lavoro (o un'esperienza imprenditoriale) di almeno 2 anni, nonché un'esperienza in qualità di socio cooperatore in cooperative affini o similari di almeno 2 anni. =====
Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti. =====
Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali. =====

Art. 6 - Soci speciali =====

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse: =====

- a) alla loro formazione professionale; =====
- b) al loro inserimento nell'impresa. =====

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce: =====

- 1) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale; =====
 - 2) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa; =====
 - 3) le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione. in misura comunque non superiore al 20% di quello previsto per i soci ordinari. =====
- Ai soci speciali può essere erogato il rimborso, previsto dall'articolo 17, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei rimborsi nelle forme di aumento di capitale e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e

l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio. =====

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore. I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile. =====

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione o di inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto. =====

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12. =====

Art. 7 - Domanda di ammissione =====

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita; =====
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa; =====
- d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore al limite minima e massimo fissati dalla legge; =====
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; =====
- f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 29 del presente statuto. =====

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione. =====

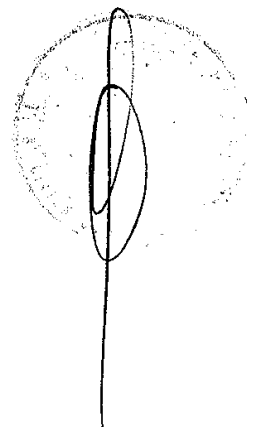
Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 6 - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto. =====

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto. In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa. L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. =====

Art. 8 - Obblighi del socio =====

I soci sono obbligati: =====

- a) al versamento: =====
 - della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 18; =====
 - della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; =====
 - del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori; =====
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ul-



teriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa. =====

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. =====

Art. 9 - Diritti dei soci =====

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione. =====

Art. 10 - Perdita della qualità di socio =====

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica. ===

Art. 11 - Recesso del socio =====

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio: =====

-- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; =====

-- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; =====

-- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo. =====

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. =====

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 29. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. =====

Art. 12 - Esclusione =====

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio: =====

-- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa; =====

-- b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale; =====

-- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto; =====

-- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la so-

cietà; =====
-- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art.5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa; =====
-- f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali; =====
-- g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale; =====
-- h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto. =====
-- i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori. ===
-- l) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; =
-- m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento; =====
-- n) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5, senza la prevista autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. =====
Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29. =====
L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori. =====

Art. 13 - Liquidazione =====
I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 17 e 20, lettera e), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. =====
La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo. =
Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso. La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 17, pur essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di (cinque) anni. =====

Art. 14 - Morte del socio =====

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13. =====
Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 mesi dalla data del decesso. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile. =====
Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 13. =====

Art. 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati =====

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. =====

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale. =====

===== **TITOLO IV** =====

===== **STRUMENTI FINANZIARI** =====

Art. 16 - Strumenti finanziari =====

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del cod. civ. =====

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti: =====

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario; =====

- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 C.c.; =====

- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili; =====

- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti

che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli. All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti C.C., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto. =====

===== TITOLO IV =====

===== RISTORNI =====

Art.17 - Ristorni =====

L'assemblea che approva il bilancio pub deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci operatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento. =====

Il ristorno è ripartito tra i soci operatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti con regolamento approvato con assemblea ordinaria. =====

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio: =====

- a) in forma liquida; =====
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote. =

===== TITOLO V =====

===== PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE =====

Art. 18 - Elementi costitutivi =====

Il patrimonio della cooperativa è costituito: =====

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinali, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a 25 (venticinque) euro e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge; =====
- b) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16; =====
- c) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 20 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti; =====
- d) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8; =====
- e) dalla riserva straordinaria; =====
- f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge. =====

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte. =====

Le riserve, salva quella di cui alla precedente lettera d), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci operatori durante la vita della cooperativa, nè all'atto del suo scioglimento. =====

Art. 19 - Caratteristiche delle quote =====

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli

volontari, nè essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo. Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio. =====
Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5. =====
In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29. =====
Sono validi e efficaci, per un periodo di 5 anni dalla data di concessione delle agevolazioni previste dalla Sovvenzione Globale Linea di intervento Piccoli Sussidi Misura I-II.1B.1-POR Basilicata 2000/2006 in favore della Società, soltanto gli atti di cessione di quote sociali per effetto dei quali la compagine sociale permanga costituita con le medesime percentuali e nel rispetto delle stesse categorie di destinatari diretti previste dall'art. 5 del Bando per la Concessione di Piccoli sussidi Azione 2. =====
Art. 20 - Bilancio di esercizio =====
L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 C.C., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione. =====
L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli: =====
-- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge; =====
-- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura del 3% (tre per cento); =====
-- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59; =====
-- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei

limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17;
-- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici; =====
-- f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16; ===
-- g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) e f) dell'articolo 18. =====
Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno. La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 17, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed f). =====

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 21 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione. =====
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: =====
1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili; =====
2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo; =====
3) la nomina eventuale dei sindaci e del presidente del collegio sindacale; =====
4) le modificazioni dell'atto costitutivo; =====
5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico; =====
6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; =====
7) l'approvazione dei regolamenti interni; =====
8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione. =====

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile. =====

Art. 22 - Assemblee

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o a mano o a mezzo fax o tramite posta elettronica se l'indirizzo è annotato sul libro soci, inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno

diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. L'Assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove purchè in territorio italiano. ===

Art. 23 - Costituzione e quorum deliberativi =====

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. =====

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4, 6 e 7 del precedente articolo 21, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto. =====

Art. 24 - Votazioni =====

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. ==
Per l'elezione delle cariche sociali o quando trattasi di persone, si procederà normalmente, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, col sistema della votazione a scrutinio segreto. =====

Art. 25 - Voto =====

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. =====

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. =====

Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente statuto. Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio non Amministratore, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci. Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Art. 26 - Presidenza dell'Assemblea =====

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio. =====

Art. 27 - Amministrazione =====

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione

composto da tre a cinque membri, su decisione dei soci in sede di nomina. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori. Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni. Gli amministratori possono essere rieletti. =====

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. =====

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori. La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta. Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori. Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5 c.c. nonchè i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il

conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società. =====

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale se nominati sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate. =====

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. == Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio e al vicepresidente; può spettare anche ai consiglieri delegati, se nominati. In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. =====

In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla sua sostituzione. =====

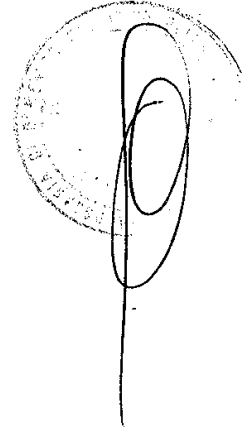
Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato. =====

Art. 28 - Organo di controllo =====

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, C.C., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea. Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. L'assemblea nomina

mo
ne
=
i-
a-
i-
o,
la
==
o-
re-
o,
to
no
di
==
re
am-
re-
lio
et-
et-
di
tri
del
ra-
io-
an-
gli
se-
il
mi-
==
ore
de-
tu-
==
ruti
se
co-
lal-
sin-
==
==
rti-
mina
i e
le è
sti-
mina

il presidente del collegio stesso. I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 C.C. =====
I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato. In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate. Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. =====
I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica. Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. =====
I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del



comitato esecutivo, se nominate. Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. =====

===== **TITOLO VII** =====

===== **CONTROVERSIE** =====

Art. 29 - Clausola arbitrale =====

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Sindaco pro tempore del Comune di Oppido Lucano, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro. L'arbitro dovrà decidere entro 30 (trenta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale/irrituale secondo diritto. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. =====
Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs 17 gennaio 2003, n. 5. =====

===== **TITOLO VIII** =====

===== **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE** =====

Art. 30 - Scioglimento anticipato =====

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri. =====

Art. 31 - Devoluzione patrimonio finale =====

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine: =====

-- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. e); =====

-- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 92, n. 59. =====

===== **TITOLO IX** =====

===== **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI** =====

Art. 32 - Regolamenti =====

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento del-

i l'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elabo-
- rare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente al-
= l'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per
: le modifiche statutarie. =====
O Oppido Lucano, venti ottobre duemiladieci =====
- Firmato: =====
- SPANO MARIO ANGELO =====
al Maria Rosaria Saccà notaio (sigillo) =====
- =====
-
l
-
l
i
n
-
al
l.
l-
i
e-
he
le
te
g-
ie
ro
to
=
el
=
=
=
=
i-
=
=
=
io
se-
=
dai
rt.
=
el-
aio
=
=
=
=
at-
oci
iel-

Certifico io sottoscritto dott.^{ssa} Maria Rosaria Saccà
Notaio in Bella, che questa copia, composta di
26 pagine è conforme all'originale. Si rilascia
per uso Copia Parte
Bella, il 23/10/2010

